

## CONDIZIONI SPECIALI

### TAGLI E RIPRISTINI DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE

#### Art. 1

Oltre a quanto prescritto nel Regolamento, nel caso in cui risultasse nocente la ricostruzione della pavimentazione stradale sulle strade interessate dai lavori, per il ripristino delle manomissioni longitudinali si dovrà procedere alla scarifica della pavimentazione esistente mediante macchina fresatrice, per uno spessore di 3 cm, per metà della carreggiata e successiva ricostruzione con la stessa e rullatura di conglomerato bituminoso a caldo, per strato d'usura, dello spessore finito di 3 cm, ben raccordato con la pavimentazione esistente.

Per le manomissioni in attraversamento la scarifica della pavimentazione dovrà interessare una superficie avente lunghezza di 3,00 metri prima e 3,00 metri dopo la manomissione stessa e lunghezza uguale alla larghezza della sede stradale, con ricostruzione identica a quella da eseguire per le manomissioni longitudinali.

Le condotte ed i cavidotti dovranno essere posati ad una quota non inferiore a 1,20 m dal piano bituminoso attuale ed i ripristini andranno eseguiti secondo quanto riportato nel Regolamento di questa Provincia.

È fatto obbligo di curare la manutenzione delle opere eseguite in base alla concessione ottenuta, in modo che non derivi danno alla strada.

In particolare la strada dovrà essere lasciata libera da detriti o altri ingombri che possano arrecare pericolo alla circolazione dei veicoli.

La Provincia non ha alcun rapporto con eventuali esecutori che svolgono il lavoro per conto del Concessionario, rispondendo in proprio quest'ultimo in caso di difformità o vizi nell'esecuzione. In particolare il Concessionario sarà tenuto al ripristino degli eventuali colamenti, nel minor tempo possibile onde evitare danni e pregiudizi a terzi.

#### Art. 2

Copia della presente dovrà essere esibita al personale di sorveglianza di questa Provincia prima dell'inizio dei lavori in argomento.

La Provincia non assume alcuna responsabilità per gli eventuali danni di terzi connessi al rilascio del presente nulla osta.

#### Art. 3

Il tempo concesso per l'esecuzione dei lavori oggetto del presente N.O. è di 2 mesi decorrenti dalla data della presente; scaduto detto termine dovrà essere presentata richiesta di nulla osta e di conseguenza rilasciata una nuova autorizzazione.

## CONDIZIONI PARTICOLARI

#### Art. 1

Resta in carico al Comune ogni e qualsiasi onere e responsabilità in merito alla cattiva esecuzione dei lavori e alla loro mancata rispondenza a quanto prescritto e sarà direttamente responsabile di eventuali danni causati a terzi a seguito di vizi e difformità nell'esecuzione degli stessi.

Il Comune ha inoltre l'obbligo di imporre un deposito cauzionale, comunque prestato, di immediata accensione di importo proporzionale alle lavorazioni eseguite, a garanzia del corretto ripristino















































































